



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Clementis XII. ab Anno V. usque ad X.

Luxemburgi, 1748

CCXXII. Impositio Datii scutorum decem pro quolibet Centenario super
Mercibus sericis, quæ ex alienis intra Statum ecclesiasticum adsportari
contingat.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-75393](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-75393)

nuncupat. Archiepiscopalis Ecclesia Neapolitana ex concessione, & dispensatione Apostolica Præsulem, seu pro tempore illius existentem Archiepiscopum quatenus vero idem Cardinalis, & Præsul, seu Archiepiscopus prædictus quacumque ex causa illorum ordinationem peragere non valeat, liberum sit memorato Matthæo, & pro tempore esistenti Superiori Collegii prædicti illos, ad quemcumque Catholicum Antistitem gratiam, & communionem supradictæ Sedis habentem pro Ordinibus suscipiendis dirigere, servata in reliquis prædictarum Urbani Prædecessoris literarum forma, & dispositione, auctoritate prædicta tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

Obstantium derogatio.

§. 4. Non obstantibus quibuscumque Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Dat. die 14. Martii 1738. An. VIII.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Mijorem sub Annulo Piscatoris die 14. Martii 1738. Pontificatus Nostri Anno VIII.

CCXXII.

Impositio Datii scutorum decem pro quolibet Centenario super Mercibus sericis, quæ ex alienis intra Statum Ecclesiasticum adportari contingat.

Reverendissimo Cardinali Camerlingo Vescovo di Sabina.

Vestigialia nonnulla de consilio Congregationis Particularis nuper imposita super Mercibus exteris.

§. 1. **D**Opo che la Congregazione Particolare da Noi deputata per il sollievo delle Arti, e Manufatture del nostro Stato Ecclesiastico, secondo le nostre premure tutte intente al sollievo del medesimo Stato, ed a stabilire, ed accrescere in esso le manifatture, specialmente di Lana, e Seta da qualche tempo diminuite, a cagione della foverchia introduzione di Pannine, Drappi, ed altre Merci provenienti da Paesi esteri, venne nell'anno 1735. in determinazione di doverli imporre una Gabella di scudi venti per cento sopra diversi Panni forastieri, non eccedenti il valore di scudi cinque la Canna, ed un'altra di scudi dodici per cento sopra altre Merci parimente forastieri, sopra ogni specie de' Panni più nobili, e sopra diverse robbe di Seta, Telarie, ed altre Merci sine parimente lavorate fuori del medesimo Stato, che in pregiudizio della nostra Camera, e sue Dogane Generali si vendevano ne' Fondachi aperti in alcune Città, Terre, e Luoghi posti entro il Distretto di quaranta miglia intorno a Roma, comprese ancora le Città di Viterbo, Civita Vecchia, e Rieti, quali risoluzioni furono poscia approvate con nostri speciali Chirografi segnati li 9. Maggio di detto anno, ed eseguite per mezzo degli Editti pubblicati da Voi, e rispettivamente da Monsignor nostro Tesoriere Generale il dì 31. del sudetto mese, con riservarsi insieme di prendere ulteriori provvedimenti secondo portasse il bisogno, anche rispetto ad ogni altra manifattura.

Eadem Congregatio con sulit noyum datum imponi scuto. ro. pro 100. super Mercibus sericis ejusdem generis.

§. 2. Avendoci ultimamente riferito Monsignor Segretario di detta Congregazione, che la medesima nuovamente adunata li 24. Agosto, e 17. Settembre dell'anno 1736. giudicasse spediente per il fine sudetto di procedere all'imposizione di una nuova Gabella di scudi dieci per cento sopra tutti, e singoli Drappi, Stoffe, Calzette, Fazzoletti, Veli, e tutte altre manifatture di Seta lisce fabbricate fuori del nostro Stato, di qualunque prezzo, e valore esse siano, come ancora sopra li Drappi, Stoffe di Seta fiorate, fabbricate parimente fuori di detto Stato, purchè non eccedano il valore di scudi cinque la canna, con doverne regolare l'esigenza, e l'applicazione nel modo, che segue, e con altre dichiarazioni come

appresso; Quale risoluzione restasse poi, non solo confermata dalla medesima Congregazione tenuta li 14. Maggio dell'anno prossimo passato, e solamente modificata rispetto alle due Legazioni di Bologna, e Ferrara, quali piacque per ora di eccettuare, ma inoltre ampliare in una particolare Adunanza avuta li 6. del corrente mese dalla maggior parte de' Rm Cardinali di detta Congregazione, coll'intervento ancora di Monsignor nostro Tesoriere Generale, e di Monsignor Commissario Generale della nostra Camera, con essere stati di unanime sentimento, di potersi detta Gabella del dieci per cento stendere alli Drappi, e Stoffe di Seta fiorate, lavorate fuori di Stato del valore di scudi sei la canna.

§. 3. E conoscendo noi il vantaggio, e profitto, che può recare a nostri amatissimi Sudditi una tale ordinazione, venendo per mezzo di essa ad aumentarsi lo spaccio, e consumo di simili Drappi, ed altre Sete lavorate nel medesimo Stato, ed a vie più animarsi i nostri lavorieri all'accrescimento, e miglioramento delle loro fabbriche. Perciò non meno a riflesso delle relazioni da ogni parte avute di andarsi giornalmente perfezionando in esso nostro Stato l'Arte, e Manufatture della Seta coll'impiego di quantità considerabile di Famiglie in somigliante industria, che delle premurose, e replicate istanze, che abbiamo inteso, esser state fatte da tutti i Fabbricatori di Sete del medesimo Stato, siamo di buona voglia condescendi ad approvarla, e confermarla come segue.

§. 4. Quindi è, che col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserito il tenore delle suddette risoluzioni, degli accennati nostri Chirografi delli 9. Maggio 1735., e degli Editti in seguito di essi, come sopra, pubblicati, ed ogni altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, benchè degna di speciale, ed individua menzione, di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema autorità, approviamo, e confermiamo colle seguenti dichiarazioni le soprariferite risoluzioni della suddetta Congregazione Particolare da Noi deputata, e per l'effetto, ed esecuzione di esse vogliamo, ed ordiniamo, che sia lecito ad ogni Persona di poter liberamente continuare ad introdurre in qualsivoglia Città, e Luogo dello Stato Ecclesiastico, tanto per uso proprio, che per cagione di Negozio, tutti, e singoli Drappi, Stoffe, Calzette, e Veli, ed altre qualsivoglia manifatture di Seta lisce fabbricate fuori, di qualunque valore, e prezzo esse siano, come ancora li Drappi, e Stoffe fiorate di Seta fabbricate fuori del medesimo Stato, purchè il loro prezzo, e valore non ecceda scudi sei la canna, con restare però soggette le suddette Merci al pagamento di una Gabella di scudi dieci per cento, quale noi col presente nostro Chirografo imponiamo, e costituiamo sopra dette Merci, ed a tal'effetto vogliamo, che o siano i medesimi Proprietari, o Virtuali, Procacci, o qualsivoglia altri Portatori di esse, si per Mare, che per Terra, debbano darne fedele assegna alli Ministri deputati alli confini del medesimo Stato Ecclesiastico per la distribuzione de' Bollettini, o per far Dogane, e regularli in tutto, e per tutto, secondo le Leggi, ed ordinazioni prescritte nei Chirografi, ed Editti sopra enunciat, concernenti l'imposizione della Gabella di scudi venti per cento sopra i suddetti Panni forastieri d'inferiore valore di scudi cinque la canna, quali ordinazioni, si per quello riguarda l'apposizione del Bollo, e pagamento del suddetto annuo dazio del dieci per cento, che rispetto alla comprensione di tutte, e singole Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, come pure quanto all'incorso, ed applicazione delle pene comminate contro i Trasgressori, abbiamo qui ad

Confirmatur a Pontifice.

Facultas cuique concessa portandi, & asportandi intra Statum Ecclesiasticum dictas Mercis.

Beneficium
huiusmodi
Datii appli-
catur Com-
munitatibus.

Quæ Merces
ab hac im-
positione libera
esse debeant.

Antiqua Da-
tia, & prohi-
bitiones re-
maneat in
suo statu.

una ad una per ripetite, come se fossero di parola in parola inserite, e non altrimenti &c.

§. 5. Volendo, che la Gabella suddetta del dieci per cento debba stendersi per tutto il nostro Stato Ecclesiastico, eccettuata bene per ora le due Legazioni di Bologna, e di Ferrara, e che debba cedere a beneficio delle Comunità di esso Stato, come l'altra del venti imposta come sopra per i Panni forastieri, senza però restar comprese sotto l'accennata applicazione le suddette Merci di Seta, che s'introdurranno nelle Città, Terre, e Luoghi, posti nel Distretto delle quaranta miglia intorno a Roma, poichè rispetto a queste ci riserviamo di disporre con altro Chirografo a parte, che sarà diretto a Monsignor nostro Tesoriere Generale. E per la stessa ragione di essere il ritratto di questa nuova imposta applicato a beneficio delle suddette Comunità, è nostra intenzione, che in caso, che le suddette Merci fossero soggette ad altra Gabella Comunitativa, l'importo di essa debba detrarsi dal suddetto dieci per cento, di modo che giustificandosi il pagamento con fede autentica del Ministro, che presiede all'esigenza di detta Gabella Comunitativa, in tal caso, ed in tali Luoghi la Gabella suddetta sia, e debba essere solamente quella somma, che manca per arrivare al detto dieci per cento. Intendendo però, che sotto l'accennata detrazione cadino solamente i pagamenti come sopra fatti nelle Dogane Generali delle Comunità, e non il pagato per le Gabelle di passo, ne l'altre spese occorse per il viaggio alli Conduttori di esse Merci, come fu ordinato nelli Chirografi, & Editti della Gabella de' Panni, alli quali la suddetta Congregazione particolare si è riportata anche rispetto a questo nuovo dazio del dieci per cento: Lasciando altresì alla vigilanza del Rmo Cardinal Riviera Prefetto della Congregazione del Buon Governo, il fare quanto stimarà necessario per l'esigenza di detta nuova Gabella, come sopra destinata a beneficio delle Comunità.

§. 6. Ed affinchè le suddette Merci una volta, che siano introdotte nello Stato Ecclesiastico non passino altri domini senza il pagamento di questa nuova Gabella, e si tolga alli Mercanti, ed altri Proprietarij, il pretesto, che fogliano tal volta addurre, di essere robbe di puro transito, o di esserne seguita la vendita nei Porti franchi, o nelle Fiere libere del medesimo Stato Pontificio, il che, se si ammettesse, si renderebbero più de' nostri Sudditi privilegiati i Forastieri: Perciò secondando anche in ciò la mente di essa Congregazione Particolare, espressamente dichiariamo, ed ordiniamo, che s'intenda accordato il transito per lo Stato Ecclesiastico, e l'immunità della Gabella solo per quelle Merci veramente destinate per altri Stati sino dalle spedizioni di Paesi esteri, e che tal denuncia debba farsi alli Confini, coll' indirizzo notato sopra le Balle, o Fagotti, alla Persona particolare, o Luogo preciso fuori di Stato, a cui sono destinate, per essere poi in tali circostanze, col solito pagamento del transito, nella conformità, che si pratica nelle Dogane di Roma, ed in ogni altro Dominio, accompagnate col solito Bollettone di Città in Città senza essere sbalate, ed aperte fino al loro destino, per togliere in tal forma ogni occasione del ritorno nel medesimo Stato di dette robbe non gabellate con pericolo di cagionare fraudi, e sconcerti nella negoziazione.

§. 7. Volendo ancora, che col disposto come sopra non s'intenda indotta alcuna innovazione rispetto all'altra Gabella del dodici per cento imposta sopra li Drappi, ed altre robbe di Seta, fabbricate parimente fuori di Stato, che s'introducono nelle Città, Terre, e Luoghi posti nel suddetto distretto delle quaranta miglia intorno a Roma, come ne pure rispetto alla proibita introduzione de' Damasci, e Velluti forastieri

nella Città di Roma, dovendo in questa parte restare ne, suo intero vigore tuttocid, che si prescrive ne sopra enunciati nostri Chirografi, ed Editti in sequela di essi pubblicati, e specialmente in quello di Monsignor nostro Tesoriere Generale, e quanto dal medesimo verrà ordinato con altro nuovo Editto da publicarsi in seguito di questa nostra disposizione.

§. 8. Volendo ancora, che per l'effetto delle cose suddette si facciano da voi Editti, e Bandi, ne quali si dia la norma, e regolamento necessario per l'esecuzione di questa nuova Gabella, come praticaste nell'altra de' Panni forastieri con facoltà parimente di procedere in tutte, e singole cause tanto Criminali, che Civili appartenenti alla suddetta nuova imposizione, e sopra tutti, e singoli loro incidenti, emergenti, e dipendenti nella solita forma, che vi compete per tutte l'altre Cause Camerali, e di prendere ogni altro provvedimento, che vi parerà adeguato per quelle Merci forastiere, che si trovaranno introdotte in detto Stato prima della presente nostra disposizione, e di fare tutto altro, che crederete conveniente alla più facile esecuzione di quanto si è come sopra da noi stabilito, approvando d'adesso tutto ciò, che da voi sarà fatto in adempimento delle cose predette, essendo tale la mente, e volontà nostra espressa.

§. 9. Volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo ammettendosi, e registrandosi in Camera a tenore della Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice nostra sottoscrizione, e che non gli si possa mai in alcun tempo opporre di falsazione, orefazione, ne di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, e così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse giudicarsi definiti, ed interpretarsi dalla suddetta Congregazione deputata, da Voi, da Monsignor Tesoriere Generale, dal Tribunale della nostra Camera, e da qualunque altro Giudice, e Tribunale, ancorchè Collegiativo, e composto di Rmi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno di essi la facoltà di giudicare, decidere, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando noi d'adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non ci sia stato chiamato, citato, ne sentito Monsignor Commissario della nostra Camera, e qualunque altro, che vi avesse, o potesse avervi interesse.

§. 10. Non ostanti la regola della nostra Cancelleria de Jure quasito non tollendo, e quali si siano altre Costituzione, ed ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, leggi Civili, e Canoniche, Concilj Generali, e Provinciali, esenzioni, ed Indulti conceduti, e confermati da noi, e da questa S. Sede, anche per via di contratto, ed a titolo veramente oneroso, e con clausole quanto si voglia insolite, ed effrenate, anche derogatorie delle derogatorie, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e supplendo noi colla pienezza della nostra Suprema Apostolica potestà a qualunque vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse intervenire, per questa volta sola, e per l'effetto suddetto pienamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 15. Marzo 1738.

CLEMENS PP. XII.

Digni-

Cardinali
Camerario
data Com-
missio pre-
dicta exe-
quendi.

Permittas
fentis Sche-
dula.

Derogatio
contrario-
rum.

Dat. die 15.
Martij. 1738.
An. VIII.